Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Mercoledì, 14 ottobre 1925 — Numero 239

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1988.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1722.

Disposizioni per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge 20 marzo 1913, n. 206, il testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, ed il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 51 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, alle parole « e quelli in dipendenza dell'art. 157 del presente testo unico » sono sostituite le seguenti:

« e la differenza tra gli stipendi stabiliti dalla tabella *E* annessa al testo unico e quelli della tabella *B* annessa al R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, diminuita della quota di L. 800 annue per insegnante in corrispondenza al numero dei posti legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero ».

Art. 2.

Fra l'art. 51 e 52 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è inserito il seguente nuovo art. 51-*bis*:

« A far data dal 1° luglio 1925 i concorsi e i rimborsi dipendenti dalle disposizioni emanate fino al 31 dicembre 1923, nonchè quelli dipendenti dal R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e dovuti dallo Stato ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, saranno liquidati, annualmente, in base:

a) alla spesa organica di ciascun Comune, al 1° gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero e agli stipendi di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996;

b) alle percentuali stabilite con la unita tabella.

« L'importo dovuto a ciascuno dei Comuni predetti sarà determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera *a*) la percentuale di cui alla lettera *b*), e verrà corrisposto in due rate semestrali ».

Art. 3.

All'art. 60 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sono aggiunti i commi seguenti:

« Potranno ugualmente istituirsi scuole provvisorie in quelle frazioni o borgate dove gli obbligati, pure essendo in numero superiore ai 40, a cagione di deflussi temporanei e periodici di popolazione, in ogni anno si riducono a meno di 40, e in quelle frazioni o borgate dove, a causa della emigrazione interna, si verificano temporanei affollamenti di fanciulli obbligati.

« Nelle nuove Provincie la costituzione di scuole provvisorie può aver luogo anche se il numero degli obbligati sia di dieci ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 63 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sono aggiunte alle parole: « ritenute idonee allo scopo » le altre: « udito il parere del Comitato contro l'analfabetismo ».

Al secondo comma dello stesso articolo è sostituito il seguente:

« La delega ottenuta dalle istituzioni culturali avrà efficacia fino a contraria disposizione da parte del Ministero, o finchè non venga disdetta dalla istituzione delegata con preavviso di un anno ».

Art. 5.

L'art. 64 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è abrogato.

Art. 6.

All'art. 65 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è sostituito il seguente:

« Agli Enti delegati sarà corrisposta dal Ministero della pubblica istruzione per ogni scuola provvisoria la quota annua di L. 7200.

« Detta quota, che deve intendersi comprensiva di tutte le spese pel funzionamento di ciascuna scuola provvisoria, verrà pagata in tre rate:

la prima di L. 2400 al principio dell'anno scolastico, in base alle ordinanze dei Regi provveditori agli studi da cui risulti che la scuola è stata affidata per la gestione all'Ente a cui favore si dispone il pagamento;

la seconda di L. 3600 dopo un trimestre dall'apertura della scuola e in base a dichiarazione di regolare funzionamento della scuola stessa rilasciata dal presidente del Comitato contro l'analfabetismo;

la terza infine di L. 1200 quando la scuola, in seguito a dichiarazione del provveditore, risulti regolarmente chiusa con esami ».

Art. 7.

Fra l'art. 66 e 67 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è inserito il seguente nuovo art. 66-*bis*:

« Le eventuali economie che le associazioni culturali delegate realizzano sulla somma fissa loro concessa sul bilancio dello Stato per la gestione delle scuole provvisorie, economie risultanti dal conto finale riveduto dal Comitato contro l'analfabetismo, sono versate all'Erario dello Stato.

« In relazione il Ministro per le finanze provvederà ad iscrivere, nel bilancio della pubblica istruzione, apposito fondo gestito dal Comitato contro l'analfabetismo e destinato alla preparazione culturale dei maestri, per il miglior funzionamento delle scuole dipendenti dal Comitato stesso.

« Allo stesso capitolo di entrata, ed, in conseguenza, allo stesso capitolo della spesa saranno imputate le somme che Enti pubblici e privati versano allo Stato con la specifica destinazione di cui al precedente comma ».

Art. 8.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 67 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è inserito il seguente:

« Il maestro di scuola provvisoria deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare ».

Art. 9.

All'art. 70 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è sostituito il seguente:

« Potranno essere convertite in classificate le scuole provvisorie in cui il numero degli obbligati abbia raggiunto il numero di 50 e l'aumento sia dovuto a cause di carattere permanente accertate dall'autorità scolastica.

« Potranno essere ugualmente convertite in classificate le scuole provvisorie, indipendentemente dal numero degli obbligati, situate in località nelle quali si manifesti, per mutate condizioni di fatto, la opportunità di istituire un corso superiore accanto al corso inferiore.

« La decisione sulle conversioni di cui ai precedenti commi spetta al Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 10.

Fra l'art. 70 ed il 71 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è inserito un art. 70-*bis* così concepito:

« Qualsiasi mutamento di classificazione o soppressione delle scuole non può essere disposto se le condizioni per farvi luogo non siansi verificate almeno da un biennio ».

Art. 11.

Dopo l'art. 72 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è inserito un art. 72-*bis* così concepito:

« Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la vigilanza e l'ispezione da parte dell'autorità scolastica competente sulle scuole di qualsiasi tipo gestite dagli Enti culturali delegati dal Comitato contro l'analfabetismo ».

Art. 12.

All'art. 74 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è sostituito il seguente:

« E' costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato contro l'analfabetismo.

« Ne fanno parte il direttore generale dell'istruzione elementare, od un suo delegato, in qualità di presidente; un funzionario della stessa Direzione generale nominato dal Ministro; un ispettore centrale per l'istruzione elementare, il quale avrà anche funzioni ispettive tecniche presso gli Enti delegati, relativamente alle istituzioni dipendenti dal Comitato; un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale designati dai rispettivi Ministri e cinque rappresentanti delle istituzioni culturali delegate scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra due rispettivamente proposti da ciascuna delle istituzioni stesse.

« In caso di parità prevale il voto del presidente.

« Tutti i membri di nomina ministeriale durano in carica un triennio e sono confermabili.

« L'opera dei componenti il Comitato suddetto è completamente gratuita ».

Art. 13.

All'art. 75 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è sostituito il seguente:

« Al Comitato predetto spetta di stabilire le opportune intese fra gli Enti delegati per il migliore conseguimento dei fini. Esso determina le norme tecniche, disciplinari ed amministrative per lo svolgimento del programma d'azione degli enti delegati, stabilisce il compenso diario ed i premi ai maestri, in base ai risultati dell'insegnamento; assegna ad ogni Ente delegato la sua sfera d'azione; ne approva il piano di lavoro annuale, ne vigila l'azione, riceve, esamina e sottopone all'approvazione del Ministero il conto finale della gestione dei fondi erogati dal Ministero in favore di ciascun Ente delegato; riferisce annualmente al Ministro sui risultati conseguiti da ciascun Ente delegato e presenta le opportune proposte. Provvede inoltre a quanto altro verrà disposto con il regolamento.

« Alla trattazione delle pratiche relative al Comitato contro l'analfabetismo provvede la Direzione generale dell'istruzione elementare ».

Art. 14.

Nell'art. 76 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, le parole « a favore del rappresentante del Ministero in seno al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « a favore del presidente del Comitato ».

Art. 15.

Il 1° comma dell'art. 78 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è abrogato.

Art. 16.

Al 3° comma dell'art. 78 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è soppresso l'inciso « ancorchè sia scaduto il triennio di cui al 1° comma di questo articolo ».

Art. 17.

Nell'art. 81, 1° comma, del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, dopo le parole « al numero degli alunni approvati all'esame » sono aggiunte le seguenti: « per il passaggio dalla prima alla seconda classe e ».

Il secondo comma del medesimo art. 81 è soppresso.

Nell'art. 83 del testo unico suddetto sono soppresse le parole: « al principio di ogni triennio a far data dal 19 novembre 1923 ».

Art. 18.

Fra l'art. 157 e 158 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è inserito il seguente:

« Art. 157-*bis*. — I Comuni le cui scuole elementari sono amministrate dai Regi provveditori agli studi corrispondono allo Stato un contributo annuo di L. 800 per ciascun posto di insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite.

« Ogni quinquennio, a far data dal 1° gennaio 1924, e con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, verrà stabilito il contributo suddetto in base ai posti d'insegnante di cui al precedente comma esistenti all'inizio del periodo quinquennale ».

Art. 19.

All'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, è sostituito il seguente:

« I comuni, le cui scuole elementari sono amministrate dai Regi provveditori agli studi, corrisponderanno un contributo annuo di L. 400 per ciascun posto di insegnante di scuole classificate legalmente istituite.

« Ogni quinquennio a far data dal 1° aprile 1925 e con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, verrà stabilito il contributo suddetto in base ai posti d'insegnante di cui al precedente comma esistenti all'inizio del periodo quinquennale ».

Art. 20.

L'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, è abrogato.

I contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e disposizioni successive saranno versati in apposito capitolo della parte ordinaria (entrate effettive) dello stato di previsione dell'entrata, e la spesa per stipendi e retribuzioni al personale insegnante sarà integralmente stanziata nella parte ordinaria (spese effettive) dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 21.

Al pagamento dei premi e sussidi alle varie istituzioni sussidiarie della scuola (asili infantili, patronati scolastici, biblioteche scolastiche, popolari e magistrali; e istituzioni ausiliarie della scuola in genere) viene provveduto normalmente mediante aperture di credito a favore dei provveditori agli studi.

Le dette aperture di credito saranno disposte in base agli elenchi delle proposte dei provveditori agli studi, debitamente approvate dal Ministero per la pubblica istruzione, e per l'ammontare risultante dal totale dei premi e sussidi autorizzati per ciascuna categoria di istituzioni e per ogni Provveditorato regionale, anche se questo ammontare superi il limite fissato dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Copia di detti elenchi, firmata in originale dal Ministro per la pubblica istruzione, sarà posta a corredo dei rendiconti che i provveditori agli studi dovranno rendere a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 22.

Al comma 3° dell'art. 211 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, vengono aggiunte le seguenti parole:

« Resta in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di concedere sussidi ad istituzioni già esistenti, che prestino opera per l'educazione e la istruzione degli anormali ».

Art. 23.

Le maestre elementari, che prestino da un quinquennio servizio in asili infantili di Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole elementari, possono essere nominate per anzianità nelle scuole stesse nel limite di un quinto dei posti vacanti rimanendo iscritte in ruolo dopo gli insegnanti in soprannumero attualmente in servizio ed in ogni caso ai posti di prima nomina, semprechè negli asili siano state assunte a seguito di concorso per titoli ed esami che, a giudizio del R. Provveditore, sentito il Consiglio scolastico, sia ritenuto equipollente a quello per maestro elementare.

Art. 24.

All'art. 18 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai direttori didattici governativi in prova, assunti per concorso, spetta durante il periodo di prova un assegno mensile pari allo stipendio di cui essi erano provvisti nel ruolo di provenienza, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

« La presente disposizione si applica ai concorsi per direttori didattici e direttrici didattiche eventualmente banditi ».

Art. 25.

Nell'art. 255 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sono soppresse le parole « Limitatamente al triennio dal 19 novembre 1923 » e le parole: « se non si oppongono imprescindibili ragioni di servizio » ed è aggiunto il seguente comma:

« Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo le Associazioni delegate, assumendo a loro carico le spese di supplenza, possono col consenso del Regio provveditore o della Amministrazione comunale, se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che perciò la carriera scolastica di questi sia interrotta ».

Art. 26.

I candidati ai concorsi magistrali, che conseguano il diploma nell'anno del concorso, possono esibire il diploma stesso entro il 31 agosto, venendo intanto ammessi al concorso condizionatamente.

Art. 27.

Il decimo dei posti femminili vacanti nei Comuni autonomi sarà attribuito, con le norme di cui all'art. 130 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, alle vincitrici dei relativi concorsi magistrali, indipendentemente dall'ordine di graduatoria, le quali abbiano compiuto almeno un quinquennio di lodevole servizio in istituzioni sussidiarie o integrative della scuola, gestite dal Comune che bandisce il concorso, o dal patronato scolastico in esso esistente.

Art. 28.

I direttori di istituti di ciechi di cui all'art. 171 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, i quali esercitano lodevolmente in detti istituti da almeno sette anni l'ufficio di direttori didattici, saranno riconosciuti idonei a tale ufficio. Quelli che l'ufficio di direttori didattici non esercitano da almeno sette anni, dovranno essere coadiuvati da un insegnante fornito del titolo speciale di abilitazione, o provvedersi essi medesimi del titolo suddetto.

Art. 29.

Gli insegnanti e gli assistenti, di cui all'art. 173 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, i quali siano in servizio presso gli istituti dei ciechi da almeno sette anni sono provvisoriamente conservati in ufficio e potranno essere confermati in via definitiva, anche senza titolo speciale, se dopo

un triennio di prova risulti dalle relazioni dei direttori degli istituti ed in seguito ad eventuali ispezioni, che abbiano lodevolmente applicati i nuovi programmi.

Gli altri insegnanti ed assistenti, con meno di sette anni di servizio, ma con più di uno, purchè forniti del diploma di maestro elementare, sono conservati in ufficio per un triennio, durante il quale devono fornirsi del titolo speciale.

Art. 30.

I direttori, gl'insegnanti e gli assistenti degli Istituti dei sordomuti prescelti ai sensi dell'art. 171 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, che, sprovvisti di titoli, abbiano prestato da più di 5 anni lodevole servizio e siano tuttora in condizione di poterlo validamente prestare, saranno conservati nelle rispettive funzioni per altri 3 anni, dopo il quale periodo in seguito ai risultati favorevoli di apposita ispezione, si intenderanno definitivamente confermati.

I direttori, gl'insegnanti e gli assistenti sprovvisti di titolo che non abbiano compiuto 5 anni di lodevole servizio, sono mantenuti ai loro posti per un quinquennio, durante il quale potranno fornirsi del titolo richiesto.

Art. 31.

La facoltà di cui ai commi 1°, 3° e 4° dell'articolo 30 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, di nominare direttori didattici governativi per soli titoli, è prorogata sino al 31 dicembre 1925. Entro tale termine gli interessati devono presentare la domanda documentata al Ministero.

Agli effetti del comma 3° del citato articolo 30 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, ha valore anche il diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito posteriormente alla pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 32.

Nella prima applicazione dell'art. 174 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di procedere alla nomina del personale occorrente per la direzione e il funzionamento della Scuola di metodo, scegliendolo tra persone che per capacità, cultura e servizi resi comunque a vantaggio dei ciechi diano affidamento di adempiere lo speciale compito.

Se nelle more della istituzione della Regia scuola di metodo di cui all'art. 174 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sia stato tenuto presso qualche istituto di ciechi eretto in Ente morale, con l'assenso del Ministero della pubblica istruzione, un corso per la preparazione di maestri dei ciechi e di assistenti e detto corso abbia avuto adeguato svolgimento per un periodo non inferiore ai tre mesi potrà, per una volta tanto, a giudizio del direttore della Scuola di metodo desunto dall'andamento didattico del corso, venir rilasciato dalla Scuola stessa ai frequentanti un certificato di idoneità, previo il pagamento della tassa di L. 50 da parte dell'iscritto.

Potranno giovarsi della eccezionale disposizione solamente i frequentanti muniti di titoli di studio almeno di cultura media.

Art. 33.

Per il periodo di un quinquennio, a far data dal 1° luglio 1925, il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio nelle nuove Provincie potrà essere conseguito in speciali corsi di preparazione organizzati da Enti morali a ciò autorizzati dal Ministero.

Tali corsi di preparazione avranno una durata non minore di due anni e si svolgeranno per un periodo non minore di tre mesi in ciascun anno di studio.

Essi saranno organizzati come i corsi estivi di cui alla lettera *b*) dell'art. 37 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, salvo speciali insegnamenti determinati dalle peculiari condizioni linguistiche e di ambiente delle nuove Provincie.

Ai corsi potranno essere ammesse, oltre che le insegnanti elementari regolarmente abilitate e le persone fornite di titoli di cui all'art. 41 del testo unico predetto, anche le maestre giardiniere abilitate secondo la legislazione del cessato regime e cioè fornite del titolo conseguito in conformità delle norme dello statuto di organizzazione degli istituti magistrali, approvato con l'Ordinanza ministeriale austro-ungarica 31 luglio 1886, n. 6031 (art. 8, paragr. 90 a 101).

Art. 34.

Le aperture di credito a favore dei Presidenti delle Associazioni culturali delegate, per il funzionamento delle scuole provvisorie, potranno eccedere il limite stabilito dall'art. 76 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, limitatamente alle spese che si riferiscono all'anno scolastico 1924-25, fino alla somma massima di L. 1,000,000.

Art. 35.

Le maestre che abbiano prestato nelle istituzioni di cui all'art. 27 oltre un quinquennio di lodevole servizio, di cui almeno un anno durante la guerra 1915-18, saranno nominate, nel limite di un decimo dei posti vacanti nelle scuole elementari dei comuni autonomi che le hanno assunte in servizio, in seguito a concorso interno per titoli ed esami la cui graduatoria avrà valore fino ad esaurimento.

Il detto concorso sarà bandito entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36.

Tutte le disposizioni, per le quali non sia stabilita una speciale decorrenza, entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 51. — GRANATA.

Tabella della percentuale per ogni 100 lire di spesa organica legale dovuta ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per concorsi e rimborsi scolastici a carico dello Stato.

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
Alessandria	1	Acqui	68
	2	Alessandria	64
	3	Borgo S. Martino	76
	4	Casale Monferrato	75
	5	Frugarolo	77
	6	Nizza Monferrato	75
	7	Novi Ligure	65
	8	Tortona	70
Ancona	9	Ancona	70
Aquila	10	Aquila	69
Arezzo	11	Arezzo	70
Ascoli Piceno	12	Ascoli Piceno	73
	13	Fermo	70
Avellino	14	Avellino	71
Bari	15	Bari	70
	16	Barletta	70
Belluno	17	Belluno	65
Benevento	18	Benevento	75
Bergamo	19	Bergamo	62
	20	Clusone	78
	21	Treviglio	68
Bologna	22	Bologna	53
	23	Imola	63
Brescia	24	Borno	70
	25	Brescia	40
	26	Chiari	74
	27	Niardo	72
	28	Salò	69
	29	Verolanuova	68
Cagliari	30	Cagliari	70
Caltanissetta	31	Caltanissetta	75
Campobasso	32	Campobasso	73
Carnaro	33	Fiume	65
Caserta	34	Caserta	71
	35	Gaeta	69
	36	Nola	77
Catania	37	Catania	63
	38	Caltagirone	76
Catanzaro	39	Catanzaro	69
Chieti	40	Chieti	74
Como	41	Como	66
Cosenza	42	Castrovillari	73
	43	Cosenza	66
	44	Paola	74
	45	Rossano	76

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNI	Percentuale
Cremona	46	Casalmaggiore	53
	47	Crema	67
	48	Cremona	42
Cuneo	49	Alba	77
	50	Bra	62
	51	Cuneo	66
	52	Mondovì	69
	53	Saluzzo	72
Ferrara	54	Cento	68
	55	Ferrara	58
Firenze	56	Firenze	60
	57	Pistoia	67
	58	S. Miniato	67
Foggia	59	Bovino	75
	60	Foggia	71
	61	S. Severo	76
Forlì	62	Forlì	61
Friuli	63	Cividale	75
	64	Gemona	72
	65	Gorizia	73
	66	Pordenone	62
	67	S. Vito al Tagliamento	70
	68	Udine	64

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
Genova	69	Alassio	76
	70	Albenga	75
	71	Albissola Marina	64
	72	Albissola Superiore	64
	73	Altare	79
	74	Arenzano	73
	75	Bardineto	80
	76	Bavari	73
	77	Bergeggi	75
	78	Bogliasco	75
	79	Bolzaneto	68
	80	Campomorone	71
	81	Camogli	72
	82	Canepa	67
	83	Carcare	75
	84	Celle Ligure	71
	85	Ceranesi	74
	86	Chiavari	72
	87	Cogoleto	74
	88	Cornigliano Ligure	71
	89	Crocefieschi	76
	90	Finalborgo	77
	91	Finale Pia	71
	92	Genova	54
	93	Lavagna	75
	94	Masone	68
	95	Mignanego	74

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
Segue Genova	96	Millesimo	67
	97	Montebruno	67
	98	Olba	73
	99	Pegli	69
	100	Pietra Ligure	73
	101	Pieve Ligure	72
	102	Pontedecimo	68
	103	Pra	74
	104	Quarto dei Mille	60
	105	Quinto al Mare	62
	106	Rivarolo Ligure	76
	107	Rossiglione	72
	108	S. Quirico	74
	109	S. Ilario Ligure	70
	110	S. Margherita Ligure	71
	111	Savignone	76
	112	Savona	59
	113	Segno	64
	114	Sestri Ponente	68
	115	Vezzi Portio	70
	116	Voltri	68
	117	Zoagli	70
Girgenti	118	Girgenti	72
Grosseto	119	Grosseto	68
Imperia	120	Imperia	65
	121	S. Remo	65
Istria	122	Pola	61
Lecce	123	Brindisi	62
	124	Lecce	62
Livorno	125	Livorno	62
Lucca	126	Lucca	68
Macerata	127	Macerata	73
Mantova	128	Mantova	63
	129	Poggio Rusco	63
Massa-Carrara	130	Massa	66
Messina	131	Messina	70
Modena	132	Mirandola	65
	133	Modena	64
Milano	134	Abbiategrasso	69
	135	Busto Arsizio	67
	136	Gallarate	65
	137	Legnano	67
	138	Lodi	67
	139	Milano	42
	140	Monza	69
	141	Saronno	71
	142	Seregno	74
	143	Sesto S. Giovanni	68

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
Napoli	144	Casoria	70
	145	Castellammare	73
	146	Napoli	55
	147	Pozzuoli	67
Novara	148	Biella	66
	149	Domodossola	74
	150	Novara	62
	151	Pallanza	70
	152	Varallo	74
	153	Vercelli	68
Padova	154	Este	69
	155	Monselice	66
	156	Padova	65
	157	Piove di Sacco	70
	158	Veggiano	69
Parma	159	Parma	62
Palermo	160	Cefalù	82
	161	Palermo	65
	162	Termini Imerese	68
Pavia	163	Broni	70
	164	Mortara	64
	165	Pavia	66
	166	Voghera	67
Perugia	167	Perugia	76
	168	Terni	65
Pesaro	169	Pesaro	71
Piacenza	170	Bobbio	70
	171	Fiorenzuola	74
	172	Piacenza	58
Pisa	173	Pisa	67
Potenza	174	Melfi	75
	175	Potenza	75
Ravenna	176	Faenza	49
	177	Lugo	63
	178	Ravenna	64
Reggio Calabria	179	Palmi	64
	180	Reggio Calabria	63
Reggio Emilia	181	Guastalla	64
	182	Reggio Emilia	55
Roma	183	Roma	55
	184	Velletri	69
	185	Viterbo	69
Rovigo	186	Adria	66
	187	Rovigo	73
Salerno	188	Sala Consilina	77
	189	Salerno	73
Sassari	190	Sassari	63

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
Siena	191	Montepulciano	74
	192	Siena	67
Siracusa	193	Siracusa	65
Sondrio	194	Sondrio	75
Spezia	195	Spezia	65
Taranto	196	Taranto	65
Teramo	197	Teramo	77
Torino	198	Aosta	74
	199	Cambiano	70
	200	Chieri	69
	201	Gressoney	66
	202	Grugliasco	75
	203	Ivrea	71
	204	Moncalieri	72
	205	Pianezza	74
	206	Pinerolo	76
	207	Poirino	80
	208	Santena	65
	209	Susa	77
	210	Torino	42
Trapani	211	Mazzara del Vallo	70
	212	Trapani	64
Trento	213	Trento	61
Trieste	214	Trieste	69

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
Treviso	215	Cappella Maggiore	75
	216	Cornuda	75
	217	Crespano	70
	218	Farra di Soligo	72
	219	Fontanelle	75
	220	Godega	75
	221	Istrana	73
	222	Miane	74
	223	Ormelle	73
	224	Ponte di Piave	70
	225	Preganziol	78
	226	Quinto	77
	227	Revine Lago	75
	228	Sernaglia	78
	229	Susegana	75
	230	Treviso	64
	231	Villorba	75
Venezia	232	Mirano	73
	233	Porto Gruaro	68
	234	Venezia	68
Verona	235	Verona	50
Vicenza	236	Asiago	70
	237	Bassano	74
	238	Gallio	66
	239	Malo	73
	240	Valdagno	70
	241	Vicenza	65
Zara	242	Zara	63

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1989.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. 1715.

Separazione delle frazioni Clana, Iscra e Scalnizza dal comune di Mattuglie e loro costituzione in Comune autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Clana, Iscra e Scalnizza sono separate dal comune di Mattuglie e costituite in Comune autonomo denominato Clana.

Art. 2.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, saranno adottati tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 44. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1990.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. 1717.

Personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive loro modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo.

Art. 1.

Il servizio aerologico del traffico aereo è disimpegnato dai seguenti personali civili tecnici del Ministero dell'aeronautica:

a) geofisici (gruppo *A*);
b) cartografi aerologisti (gruppo *B*);
c) assistenti di aerologia (gruppo *B*).

Ammissioni.

Art. 2.

I posti di geofisico sono conferiti, in seguito a concorso, per esami e per titoli, ai candidati che siano provvisti di laurea in fisica, o mista in fisica e matematica, o in matematica o, infine, in ingegneria.

Gli esami comprendono tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale.

Delle prove scritte, la prima ha carattere teorico, intorno alle discipline fisiche, con particolare riguardo alla fisica terrestre in genere, ed alla meteorologia in ispecie; la seconda verte sulle discipline matematiche; la terza consiste in una traduzione dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese.

La prova pratica e quella orale consistono rispettivamente in una esercitazione di gabinetto ed in una discussione sulle discipline fisiche e matematiche, che formano oggetto delle due prime prove scritte.

Nel formare la graduatoria, per merito, del concorso, si tiene conto, altresì, degli speciali titoli e documenti presentati dai candidati, fra i quali sono considerati titoli di merito: il servizio prestato presso osservatori meteorologici, l'attestazione di aver superato l'esame del corso di fisica terrestre, le altre specializzazioni conseguite nelle discipline fisiche e matematiche, le pubblicazioni e gli studi di meteorologia, degni di encomio, nonchè la conoscenza di più di una lingua estera.

Art. 3.

I posti di cartografo aggiunto sono conferiti in seguito a concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza da istituto medio di secondo grado o corrispondente diploma, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, purchè tra le materie di esame sia compreso il disegno;

b) licenza da istituto industriale di terzo grado o da istituto nautico;

c) licenza da istituto superiore per le industrie artistiche, da Regio liceo artistico o accademia di belle arti.

Tali esami di concorso comprendono due prove scritte, una orale ed una grafica.

Le prove scritte consistono nella soluzione di un problema di matematica, sulla base dei programmi del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione agrimensura) ed in una traduzione dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese; la prova orale in una discussione di matematica e la prova grafica nella esecuzione di un disegno, entrambe entro i limiti dei programmi suindicati.

Costituiscono titoli di merito il possesso dei diplomi di studio superiori a quelli prescritti e la conoscenza di più di una lingua estera.

Art. 4.

I posti di assistente aggiunto sono conferiti, mediante concorso, per esami, al quale possono partecipare coloro che siano in possesso della licenza:

a) dal liceo scientifico;

b) dall'istituto tecnico (sezione agrimensura o antiche sezioni fisico-matematica od industriale);

c) dai Regi istituti industriali di terzo grado, o da istituti nautici.

Gli esami di concorso comprendono tre prove scritte; la prima e la seconda rispettivamente di fisica e matematica, sui programmi del liceo scientifico, e la terza consistente in una traduzione dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese, e comprendono inoltre una prova orale di fisica e matematica, sulla base dei programmi suindicati ed una prova pratica, consistente in una esercitazione di gabinetto.

Costituiscono titoli di merito il possesso di diplomi di studio superiori a quelli prescritti e la conoscenza di più di una lingua estera.

Art. 5.

L'età massima prescritta per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli è di 35 anni, limite elevabile a 40 anni per gli ex combattenti.

Nessun limite massimo di età è prescritto per l'ammissione di coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato.

I candidati di sesso femminile sono ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli 2 e 4 e sono esclusi da quelli di cui all'art. 3.

Coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità negli esami di concorso per l'ammissione ad un medesimo ruolo non sono ammessi ad ulteriori concorsi.

Art. 6.

Sono applicabili ai concorsi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 le disposizioni di cui all'art. 16, penultimo comma, e 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificati dall'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 del suindicato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Avanzamento.

Art. 7.

Il posto di geofisico direttore è conferito per merito comparativo, fra i geofisici capi, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Nel caso che fra i geofisici capi, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non ne esista alcuno che dia affidamento di possedere il complesso dei requisiti di competenza, di pratica e di esperienza necessari per coprire il posto di geofisico direttore, tal posto viene conferito in base a pubblico concorso per titoli, cui possono peraltro partecipare anche i funzionari di qualsiasi grado del ruolo dei geofisici del Ministero dell'aeronautica, nonchè i funzionari tecnici specializzati appartenenti alle altre Amministrazioni dello Stato.

I posti di geofisico capo sono conferiti, in seguito a concorso, per esami e per titoli, ai geofisici principali che, alla data del decreto di approvazione del bando di concorso, abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado. Con lo stesso bando, vengono stabilite le modalità e le norme per le prove di esame e per la valutazione dei titoli.

I posti di geofisico principale sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, assegnando un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto, ai geofisici che contino non meno di sei anni di effettiva anzianità nel grado, qualora la promozione avvenga per merito comparativo, e non meno di otto, se per merito assoluto.

Art. 8.

Le promozioni ai gradi di cartografo capo e di assistente capo sono conferite, per merito comparativo, in seguito a designazione del Consiglio di amministrazione, rispettivamente ai funzionari del grado immediatamente inferiore dei predetti ruoli.

Le promozioni al grado di primo cartografo e di primo assistente sono conferite ai funzionari del grado immediatamente inferiore dei rispettivi ruoli, in seguito ad esami di concorso, con le norme stabilite nel bando relativo.

A tale esame di concorso sono ammessi i funzionari che, alla data del decreto di approvazione del bando di concorso, contino almeno cinque anni di effettivo servizio nel proprio grado ed abbiano, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, dimostrat capacità, disciplina e buona condotta.

I funzionari dichiarati due volte non idonei in tali esami di concorso non possono prendere più parte a successivi analoghi esami.

Le promozioni ai gradi di cartografo e di assistente sono conferite, per anzianità congiunta al merito, in seguito a designazione del Consiglio di amministrazione, rispettivamente ai cartografi aggiunti ed agli assistenti aggiunti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel grado.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 9.

Per la prima costituzione dei tre ruoli stabiliti dal presente decreto, il Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, ha facoltà di derogare alle ordinarie norme di ammissione, conferendo rispettivamente le nomine ai vari gradi di tali ruoli mediante tre distinti concorsi, da bandirsi con le norme appresso indicate fra i candidati che, alla data di pubblicazione dei bandi, siano in servizio nel personale civile di ruolo delle Amministrazioni della guerra e della marina, oppure nel personale di ruolo (civile o militare) e nel personale non di ruolo (anche operaio) della Regia aeronautica.

Ove, in tal modo, non vengano coperti i ruoli di cui sopra, potrà il Ministro, fino al loro completamento, bandire gradatamente altri successivi analoghi concorsi, ammettendovi anche funzionari civili di ruolo dello Stato estranei alle Amministrazioni militari.

Però il posto di geofisico direttore sarà col primo bando messo senz'altro a concorso fra i funzionari di ruolo appartenenti a tutte le Amministrazioni dello Stato.

Per concorrere ai posti del ruolo dei geofisici, è necessario, in ogni caso, il possesso di alcuno dei titoli di studio prescritti al precedente art. 2; per concorrere ai posti dei ruoli dei cartografi aerologisti e degli assistenti di aerologia, può prescindersi dai titoli di studio prescritti rispettivamente ai precedenti articoli 3 e 4, però nei soli riguardi dei candidati che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano funzionari di ruolo, in servizio attivo, delle Amministrazioni militari appartenenti a similari categorie del gruppo *B*, oppure impiegati avventizi ed operai, anche temporanei, del Ministero dell'aeronautica e che abbiano dato prova di possedere l'attitudine necessaria a coprire i posti messi a concorso, pei servizi disimpegnati, in modo lodevole per un anno almeno, con mansioni proprie del gruppo cui aspirano.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà ef-

fettuata da apposita Commissione, da nominarsi dal Ministero.

La Commissione assegnerà ai singoli candidati tre distinti coefficienti, graduato ciascuno da 1 a 10 punti:

a) il primo, per le attitudini, l'operosità, la diligenza e la produttività dimostrate;

b) il secondo, per i titoli di merito previsti all'ultimo comma dei precedenti articoli 2, 3 e 4;

c) il terzo, per la durata complessiva dei servizi, di ruolo e non di ruolo, resi allo Stato, in mansioni analoghe a quelle della categoria cui aspirano, con particolare valutazione dei servizi prestati nell'Aeronautica di Stato o, dovunque, in applicazioni meteorologiche. Ai candidati che, pure essendo sprovvisti del prescritto titolo di studio, vengano ammessi ai concorsi delle categorie di gruppo *B*, sarà dedotto un anno dal periodo di servizio prestato.

Non saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato meno di sei punti pel coefficiente *a*).

Pei candidati idonei, la somma dei tre coefficienti designerà il grado di merito individuale per la formazione della graduatoria, secondo l'ordine della quale verranno conferiti successivamente i posti dei singoli gradi, escluso il posto di geofisico direttore.

Fra i concorrenti a quest'ultimo posto, sarà compilata una distinta graduatoria, conferendo la nomina al primo dei candidati inscrittivi.

A parità di merito fra i singoli candidati saranno osservate, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I candidati che otterranno la nomina saranno esenti dal prestare servizio di prova.

Art. 10.

All'art. 5 del R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1431, relativo alla costituzione di un « Ufficio presagi », alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica, è sostituito il seguente:

« L' Ufficio presagi ha sede presso l'Ufficio centrale di meteorologia e geofisica. Ad esso è preposto, anche in rappresentanza di quest'ultimo Ufficio, un funzionario di grado non inferiore al 7°, appartenente ad uno dei ruoli dei geofisici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e dal Ministero dell'aeronautica; e vi è addetto il personale che sia ritenuto necessario, fra quello dipendente dell'Ufficio centrale di meteorologia e geofisica e dal Ministero dell'aeronautica, pur seguitando il personale stesso a far parte dei ruoli cui appartiene, ad ogni effetto di carriera ».

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 46. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1991**.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1723**.

Esenzione dalla tassa di concessione governativa per i decreti di conferimento di cittadinanza a stranieri poveri delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3279;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stranieri residenti nelle nuove Provincie, compreso il territorio di Fiume, i quali chiedano il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, sono esonerati dal pagamento della tassa stabilita dal n. 1 della tabella *A*, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, quando comprovino il loro stato di povertà nei modi previsti dal regolamento.

Art. 2.

L'esonero, di cui al precedente articolo, è concesso anche ai conferimenti di cittadinanza disposti in base all'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, estesa anche alle nuove Provincie con il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245.

Art. 3.

L'esonero non può essere invocato da coloro che hanno già pagata la detta tassa di concessione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 52 — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1992**.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. **1703**.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Bernardini, in Arnesano.

N. 1703. R. decreto 4 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Bernardini, in Arnesano, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1993.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1704.
Erezione in Ente morale dell'Orfanotrofio Ubaldo e Lya Ninci, in Arezzo.

N. 1704. R. decreto 22 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio Ubaldo e Lya Ninci, con sede in Arezzo, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Fraternità dei laici e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1994.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1705.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Duchessa d'Aosta, in Ceppaloni.

N. 1705. R. decreto 4 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Duchessa d'Aosta, in Ceppaloni, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1995.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1706.
Autorizzazione alla Società nazionale Dante Alighieri, in Roma, ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1706. R. decreto 4 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società nazionale Dante Alighieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 100,000 disposto in suo favore dal cav. Luigi Allocchio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1996.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 1707.
Erezione in Ente morale della Società filarmonica « Scuola di musica Francesco Romana », in Castellamonte.

N. 1707. R. decreto 1° settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società filarmonica di Castellamonte « Scuola di musica Francesco Romana », viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1997.

REGIO DECRETO 17 settembre 1925, n. 1709.
Erezione in Ente morale dell'Associazione professionale dei dermosifilografi italiani, in Roma.

N. 1709. R. decreto 17 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione professionale dei dermosifilografi italiani, in Roma, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto; l'Associazione stessa viene autorizzata ad accettare il legato Locatelli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1998.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 1708.
Modificazione dello statuto dell'Istituto di belle arti Tadini, in Lovere.

N. 1708. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati alcuni articoli dello statuto dell'Istituto di belle arti Tadini, in Lovere.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1999.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1719.
Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Ricovero di mendicità Francesco Lazzerini », in Sansepolcro.

N. 1719. R. decreto 4 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero di mendicità Francesco Lazzerini », con sede in Sansepolcro, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1925.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925.
Nomina del Regio commissario del Monte di pietà di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che riforma la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;
Veduto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 44, che dichiara di prima categoria il Monte di pietà di Venezia;
Veduti la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 49;
Veduto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, col quale in seguito alle dimissioni del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Venezia veniva nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'Istituto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Venezia è sciolto.

Il comm. Giambattista Piamonte è nominato Regio commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Brindisi di Montagna (Potenza) e di Albegno (Bergamo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 26 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brindisi di Montagna, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Brindisi di Montagna, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha inspirato la propria attività a criteri irregolari e in sommo grado partigiani, abbandonandosi non di rado ad atti di rappresaglia in danno degli aversari, trascurando i più importanti problemi del Comune, con grave disagio della popolazione, e determinando un profondo disordine nei servizi pubblici.

Il Prefetto, in vista di tale situazione e del deciso movimento di ostilità, determinatosi nell'ambiente locale, contro gli amministratori, alcuni dei quali, fra l'altro, sono interessati in servizi e lavori comunali, o moralmente compromessi per procedimenti penali in corso, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, e affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico non consentono la reintegrazione in carica degli attuali Amministratori, mentre occorre provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commisario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brindisi di Montagna, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Passarella Nicola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Albegno, in provincia di Bergamo.

MAESTÀ,

La ripercussione che nella compagine dell'Amministrazione comunale di Albegno hanno avuto le accese competizioni fra i partiti locali, ha determinato in seno ad essa uno stato di disagio e di crisi che ne rende difficile ed irregolare il funzionamento.

Dimessosi il sindaco, la sostituzione di esso, con altro elemento idoneo, risulta pressochè impossibile, mentre pubbliche manifestazioni e atti di violenza, che si sono verificati anche di recente, hanno inasprito la situazione, determinando una pericolosa tensione di animi, che minaccia di degenerare in più gravi perturbamenti.

Ragioni di ordine pubblico rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Albegno, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Colucci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 18 settembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di San Giovanni in Fiore.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 11 giugno 1925, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Considerato che il Regio commissario non ha potuto ancora provvedere alla sistemazione definitiva dei pubblici servizi e delle finanze locali ed alla risoluzione di alcuni importanti problemi civici;

Ritenuto d'altra parte che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della ordinaria Amministrazione comunale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione della Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore è prorogato di altri tre mesi.

Cosenza, addì 18 settembre 1925.

Il Prefetto: GUERRESI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Motta ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 luglio 1925, n. 55, il signor Bestente Felice fu Gaetano è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Fonte Motta » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima nella frazione Motta del comune di Costigliole d'Asti (Alessandria) della quale il signor Bestente è concessionario.

L'acqua sarà messa in vendita in damigiane sistema Beccaro contrassegnate con etichette stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 277 per 110 circa sulle quali sono delimitati tre rettangoli. In quello a sinistra sono inseriti i risultati dell'analisi chimica, in quello a destra i risultati dell'analisi biologica. Nello spazio mediano è inserito dall'alto in basso: « Fonte Motta » (caratteri neri pieni alti mm 10). « Acqua minerale naturale purgativa - Costituisce un blando benefico, ottimo purgante - Costigliole d'Asti (provincia di Alessandria) ». Seguono gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione ed il nome e l'indirizzo della ditta concessionaria, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Telese ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 7 maggio 1925, n. 41, la signora Anna Albano, vedova Minieri, è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Telese » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Buvette in Solopaca-Telese (Benevento) e di cui la suddetta è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie del tipo Vichy della capacità di circa un litro, chiuse con tappo di sughero sterilizzato.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate con caratteri turchini su carta rosa delle dimensioni di mm. 290×138 circa. Sulla etichetta sono delimitati tre spazi rettangolari. In quello di sinistra sono inserite le indicazioni terapeutiche dell'acqua ed alcune notizie sugli stabilimenti di Telese; nello spazio di destra sono inseriti i risultati delle analisi chimica e biologica. Nello spazio centrale delimitato da un motivo decorativo è scritto dal basso in alto: « Acqua minerale Telese (a caratteri alti mm. 9 circa) - Solfurea - Carbonica - Alcalina - Sorgente Buvette degli Stabilimenti balneari di Telese - Comune di Solopaca-Telese - Provincia Benevento ». Segue una vignetta rappresentante l'insieme degli stabilimenti di Telese, al di sotto della quale sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione ed il nome e l'indirizzo della Ditta proprietaria. Tra lo spazio mediano e quello di sinistra è scritto: « Primi premi grandi Esposizioni nazionali ed estere », e tra lo spazio mediano e quello di destra: « Stazione climatica Grand Hotel Telese »; il tutto conforme all'esemplare allegato. Le bottiglie destinate a Napoli per lo smercio a bicchieri saranno contrassegnate soltanto da una fascetta bianca fissata al collo delle bottiglie, sulla quale è scritto a caratteri neri: « Acqua minerale Telese - Solfurea carbonica », il nome della Ditta e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Il giorno 2 ottobre 1925 in Pattano, provincia di Salerno, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, la ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Vallo della Lucania.

Roma, 10 ottobre 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 213

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	115 22	Belgio	113 75
Londra	121 08	Olanda	10 05
Svizzera	482 38	Pesos oro (argentino)	23 41
Spagna	359 87	Pesos carta (argent.)	10 40
Berlino (marco oro)	5 98	New-York	25 035
Vienna (Shilling)	3 54	Russia	129 —
Praga	74 —	Belgrado	44 40
Dollaro canadese	25 04	Budapest	0 035
Romania	12 —	Oro	483 06

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 65
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	47 15
	5.00 % netto	90 10
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 80

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.